



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

Servizi alla Persona

Ufficio Sociale Amministrativo

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

In esecuzione della propria Determinazione n. 557 del **04-11-2020**

COSÌ COME PREVISTO

- Dal DL 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- Dal DL 28.3.2014, n. 47, convertito nella L 25.5.2014, n. 80;
- Dal Decreto interministeriale del 30.3.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016;
- Dal Decreto interministeriale del 23.06.2020 pubblicato nella G.U. n. 196 del 06.08.2020;
- Dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2 del 30.09.2020 che ha previsto alcune modifiche ai criteri di ammissibilità al bando e dispinto che gli uffici regionali integrino il bando regionale di cui alla DGR n.42/11 del 22/10/2019, con la quale si stabiliscono i criteri per l'individuazione dei destinatari e la modalità di determinazione dei contributi per il bando in oggetto;
- Dalla Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici Prot. n. 28432 Rep. n. 1809 del 06.10.2020 che ha approvato il Bando, rivolto ai Comuni, per l'attribuzione dei contributi agli inquilini morosi incolpevoli, annualità 2020;

RENDE NOTO

Sono aperti i termini per la partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di eventuali contributi per sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo residenti nel Comune di Ozieri, che si trovino nella condizione di morosità per cause non imputabili alla propria volontà (morosità incolpevole) in conformità a quanto stabilito con deliberazione di G.R. n. 49/2 del 30.09.2020.

ED EMANA IL SEGUENTE BANDO

Art. 1) Requisiti Di Ammissibilità

La concessione dei contributi è subordinata, oltre alla accertata morosità incolpevole, ai sensi degli articoli 2 e 3, dei seguenti requisiti:

- a) reddito I.S.E non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E non superiore ad € 26.000,00;
- b) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto dovuto a morosità, con citazione per la convalida o in alternativa:
 - b.2) aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo – maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e di non avere sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. In tal caso le mensilità riconoscibili sono quelle a partire da marzo 2020 e possono comprendere anche i mesi successivi a maggio



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

Servizi alla Persona

Ufficio Sociale Amministrativo

2020. Tal casistica non è applicabile agli inquilini morosi di alloggi residenziali pubblici ed è relativa ai soli fondi stanziati nell'annualità 2020;

- c) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi immobili cat. A1 A8 e A9) e residenti nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) avere cittadinanza italiana, di un Paese UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- e) per ciascun componente del nucleo familiare, non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- f) presentare un accordo tra locatore e locatario di cui all'art. 5;
- g) non intendere beneficiare (da attestare mediante autocertificazione), per le stesse mensilità del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni della legge 28 marzo 2019, n.26 (anche se non include la quota relativa al canone di locazione);
- h) non essere un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2) Definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La causa deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data della stipula del contratto di locazione. La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 3) Modalità di valutazione della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale e si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE.

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

Servizi alla Persona

Ufficio Sociale Amministrativo

paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo.

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" di cui al comma 1 dell'art. 2 del DM 30/3/2016 può essere anche determinata dalla necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato.

Art. 4) Contributi concedibili

Al richiedente è concesso un contributo fino a € 12.000,00, secondo le seguenti indicazioni:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere (con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto o nel caso di cui all'art. 1 lett. b.2, con riferimento alla data dell'atto di presentazione della domanda al Comune) non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile (condizione finanziabile con risorse statali e regionali);
 - a1) fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile (condizione finanziabile solo con risorse regionali);
 - b) fino ad un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
 - c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
 - d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. Nei comuni ove non siano definiti gli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998 trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, pubblicato sulla GU 12711/2004, n. 266.

I contributi di cui alle lettere a) e a1) non sono cumulabili con i contributi della lettera b), c) e d).

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto che non può essere sottoscritto con il vecchio locatore o per lo stesso immobile. L'ammontare della morosità deve essere indicata nell'accordo sottoscritto da entrambe le parti ai sensi del successivo art.5 e comprende i canoni ed eventuali spese condominiali. L'importo riconoscibile può comprendere mensilità successive all'atto di intimazione allo sfratto purché riportate nello stesso accordo.

Art. 5) Accordo tra le parti e modalità di erogazione del contributo

Al fine di assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguaono le finalità stabilite dalla normativa di riferimento i **contributi verranno versati direttamente al locatore**.



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

Servizi alla Persona

Ufficio Sociale Amministrativo

A tal fine, al momento della presentazione della domanda, deve sussistere un accordo tra locatore e locatario, nel quale:

- il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatario, per tutte le fattispecie dalla lett. a) alla lett. d) dell'art.4.
- il locatore si impegna:
 - a) a rinunciare all'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile, nel caso della fattispecie della lettera a) dell'articolo 4;
 - b) a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, nel caso della fattispecie della lettera b) dell'articolo 4;
 - c) il nuovo locatore e il locatario si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione nel caso delle lettere c) e d) dell'articolo 4.

In assenza di detto accordo il Comune non può accogliere la domanda.

Art. 6) Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e disponibili presso l'Ufficio Sociale Amministrativo e nella home page del sito del Comune di Ozieri e dovranno essere riconsegnate all'ufficio protocollo o inviate mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it. **Il seguente bando è predisposto con le modalità di "bando aperto" e non ha nessuna scadenza.** Il Comune, verificata l'ammissibilità delle domande pervenute, trasmetterà il fabbisogno alla Regione che, per ciascun mese, predisporrà una graduatoria degli aventi diritto secondo il seguente ordine di precedenza:

- Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne, ovvero minore ovvero con invalidità accertata per almeno il 74 %, ovvero in carico ai servizi sociali o alle componenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
- Data di intimidazione al rilascio dell'alloggio fissata nell'ordinanza di convalida o di sfratto;
- Data dell'atto di intimidazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- Alloggio sito in Comune ad Alta Tensione Abitativa (ATA);
- Data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso in cui alcune richieste già inserite in graduatoria non possano essere soddisfatte per carenza di risorse finanziarie la Regione trasferirà al Comune le risorse finanziarie non appena queste saranno disponibili (con precedenza rispetto alle domande inserite nelle graduatorie dei mesi successivi).

La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti:

1. In ordine alla sussistenza dei requisiti generali:

- a) Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
- b) (solo per i cittadini extracomunitari) adeguato permesso e regolare titolo di soggiorno;
- c) Certificato di reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
- d) Copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida emesso entro l'anno 2020 relativo al contratto di cui al punto successivo sull'immobile nel quale si ha la residenza o in alternativa autocertificazione che attesti di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo – maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

Servizi alla Persona

Ufficio Sociale Amministrativo

precedente e di non avere sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione (Allegato E). In tal caso è necessario allegare ISEE Corrente o altra documentazione fiscale attestante la riduzione del reddito succitata);

- e) Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- f) Autocertificazione che attesti che il richiedente non intenda beneficiare, per le stesse mensilità, del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Allegato C);
- g) Accordo tra locatore e locatario, nel quale il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatore, per tutte le fattispecie dalla lettera a) alla lettera d) dell'art. 4 del Bando. In assenza di detto accordo il Comune non può accogliere la domanda (Allegato A o B);
- h) Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Allegato D).

2. In ordine alla tipologia della causa della diminuzione del reddito:

Copia documentazione richiesta ai sensi dell'art. 2 per la definizione della morosità incolpevole:

- a) Copia lettera di licenziamento;
- b) Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) Attestazione della decorrenza della cassa di integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) Attestazione della cessazione e dichiarazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) Dichiarazione della cessazione di attività di libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) Certificazione delle autorità che dichiarino malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. In ordine alla quantificazione del contributo richiesto, dovrà produrre:

Nel caso di richiesta di contributo finalizzata a sanare la morosità, il dettaglio delle somme dovute contenute nella citazione.

Art. 7) Motivi di esclusione della domanda

Saranno escluse le domande:

- Mancanza dei requisiti;
- Non redatte sull'apposito modello di domanda;
- Redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 1;
- Non debitamente firmate e non corredate dei documenti richiesti di cui all'art. 6.

Art. 8) Comunicazione alla Prefettura dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso

Il Comune comunicherà alla Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per una eventuale graduale programmazione dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art. 9) Pubblicità del Bando



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

Servizi alla Persona

Ufficio Sociale Amministrativo

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, presso l'Ufficio Sociale Amministrativo del Comune di Ozieri in Via Vitt. Veneto, n. 11 e mediante consultazione sul sito web istituzionale del Comune al seguente indirizzo: www.comune.ozieri.ss.it, e sul sito dei servizi sociali all'indirizzo www.servizisocialiozieri.it.

Art. 10) Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

Art. 11) Informativa per il trattamento dei dati personali

I dati personali e sensibili relativi al presente bando che verranno forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come da allegato D al presente avviso.

Art. 12) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva si fa riferimento al Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, al Decreto Interministeriale n. n. 172 del 25.07.2016, al Decreto Interministeriale n. 196 del 06.08.2020, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2 del 30.09.2020 e alla Determinazione prot. 28432 Rep. 1809 del 06.10.2020 della Direzione Generale – Servizio Edilizia Pubblica.

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando, è possibile contattare il Servizio Sociale Amministrativo: e-mail: amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it - tel 079/781260-62.

*Il Dirigente
Settore Lavori Pubblici e Politiche di Coesione Sociale
Dott.ssa Anna Maria Manca*

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Pina Costanza-Istruttore Direttivo

Ufficio Sociale Amministrativo ☎ tel. 079/78.12.60-62

E-mail: amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it